

QUALCHE CENNO STORICO

La violenza sulle donne è una piaga sociale che risale alla notte dei tempi. Da sempre, infatti, essere di sesso femminile implica violenze di genere da parte degli uomini a partire anche dal contesto familiare, fino a toccare l'ambito lavorativo e personale.

Un tempo le donne erano limitate nell'istruzione ed erano confinate e destinate esclusivamente alla cura della casa e dei figli, mentre gli uomini lavoravano. **Esse non potevano in alcun modo accedere a posizioni di potere né ruoli di prestigio.**

In passato i matrimoni rappresentavano per una donna l'unico modo per ottenere protezione e sostegno economico. Se sposata, lo status cambiava e la donna acquisiva automaticamente quello del marito e spesso viveva in casa con la famiglia di lui. In caso di abusi e maltrattamenti, tradimenti o mancato mantenimento, la donna non poteva ribellarsi né rivalersi in alcun modo.

Nel diritto romano, marito e moglie erano considerati come un'unica entità, ovvero la moglie era letteralmente posseduta dal marito che la rivendicava come sua proprietà. Questo significa che lei non aveva controllo giuridico né su sé stessa o sui figli, né sui propri soldi o possedimenti. Il diritto romano ha largamente influenzato il diritto occidentale nei secoli successivi, tanto che anche nel Medioevo il feudalesimo

imponeva che le proprietà terriere e i titoli nobiliari venissero tramandati esclusivamente per discendenza maschile.

Il nostro ordinamento giuridico è stato permeato a lungo di violenza, alimentandosi di disvalori considerati paradossalmente "valori insopprimibili" e di un "immaginario patriarcale" che ha segnato profondamente la storia e il diritto dell'Europa medievale, moderna e contemporanea.

Basti pensare che, dopo l'entrata in vigore della nostra Costituzione e, in particolare dell'art. 29 che proclama la "eguaglianza morale e giuridica dei coniugi", solo nel **1956** la Corte di Cassazione ha deciso che al marito non spettava più nei confronti della moglie e dei figli *il potere educativo e correttivo del pater familias che comprendeva anche la coazione fisica*.

Tra il **1968** e il **1969** la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 559 del codice penale che puniva unicamente l'adulterio della moglie.

Fu solo nel 1981 che il Parlamento italiano abrogò due leggi che, approfondendone i contenuti, sembrano ancor meno recenti.

Con la legge 442 infatti vennero aboliti il "matrimonio riparatore" ed il "delitto d'onore". La prima legge è quella appunto del **matrimonio riparatore** che, nel caso di violenza sessuale da parte di un uomo verso una donna, permetteva al primo di evitare la pena prendendo in sposa la donna vittima di violenza così che la famiglia riacquistasse l'onore perduto. La seconda, quella appunto del **delitto d'onore**, prevedeva invece delle pene attenuate per il marito che, riscontrato l'adulterio della moglie o anche più in

generale una "illegittima relazione carnale" di una figlia o sorella, avesse reagito uccidendo la donna e/o l'amante, con reclusione dai 3 ai 7 anni.

Le origini di queste leggi sono da ricercarsi nel cosiddetto **Codice Rocco**, istituito nel ventennio fascista, che rimarcava comunque la concezione della donna tipica dell'età medievale dove il concetto di dote e la verginità come valore intrinseco della "potenziale moglie", erano al centro di ogni matrimonio.

Per quanto riguarda il matrimonio riparatore il simbolo femminile della sua abolizione è sicuramente **Franca Viola**, la prima donna a rifiutarlo, a seguito del rapimento e della successiva violenza carnale da parte di uomo, nel 1966. Fu grazie al sostegno della famiglia che Franca Viola riuscì infatti a superare quella costrizione sociale oltre che a **far condannare il proprio violentatore** ad 11 di reclusione.

Con l'abolizione di questa legge, nello stesso iter rientrò poi come anticipato anche il delitto d'onore.

Dopo questo grande passo verso la tutela della donna ne arrivò uno ulteriore, 18 anni dopo, che nel suo complesso sanciva un concetto importantissimo, e cioè il passaggio della violenza sessuale dalla sezione dei **reati contro la morale pubblica** a quella dei **reati contro la persona**. Un passaggio importante dal punto di vista legislativo, quello avvenuto **nel 1996**, ma ancora di più dal punto di vista del ruolo della vittima che, finalmente, viene messo in primo piano rispetto a quello di una morale di cui il concetto non è decisamente chiaro.

Passeranno poi altri 13 anni prima di arrivare ad un nuovo step con il decreto **legge n. 11/2009** che ha introdotto il reato di "atti persecutori" che rende quindi lo **Stalking** un reato a tutti gli effetti. Per le vittime di stalking infatti questa situazione in tantissimi casi rappresenta l'anticamera della violenza e nei casi peggiori del **femminicidio**.

Il reato, per essere giudicato tale deve comportare nella vittima un'alterazione delle abitudini di vita, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona alla quale il soggetto è legato da relazione affettiva

Ulteriore tassello è la Legge del 2013, n. 119 contro la violenza di genere che arricchisce il codice di nuove aggravanti, nel caso in cui il colpevole sia o sia stato in relazione affettiva con la vittima a prescindere da convivenza o matrimonio, per **violenza assistita** e tutti i reati di maltrattamenti compiuti davanti a minori, per stalking anche senza vincolo di coppia. Viene poi chiarito che, soprattutto nelle casistiche più gravi, la **querela resta irrevocabile**, per evitare il ripensamento da parte della vittima.

Infine sono recenti le disposizioni dell'art. 1, comma 220 della **Legge Bilancio 2018**, che definiscono le modalità per la fruizione dei sussidi, con riferimento all'assunzione a tempo indeterminato da parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere e che vietano il licenziamento a seguito di una denuncia per molestia.

